

**Legge n° 228 del 16 luglio 1997** coordinato con il  
Decreto Legge n° 130 del 19 maggio 1997

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura"

G.U. n° 167 del 19 luglio 1997

**Art. 6-bis.**

**Bacini imbriferi montani**

1. Il sovracanone previsto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, qualora non venga raggiunta la maggioranza prevista dall'articolo 1, secondo comma, della stessa legge, per la costituzione del consorzio obbligatorio, e' versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Al medesimo capitolo affluiscono altresì le disponibilita' esistenti sul conto corrente fruttifero acceso presso la Banca d'Italia ai sensi della predetta legge n. 959 del 1953.
2. Le somme di cui al comma 1, comprese quelle versate nell'anno 1996, sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per essere erogate agli enti destinatari, previa ripartizione effettuata dal medesimo Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.
4. A decorrere dall'esercizio 1997, nel caso di cui al comma 1, il sovracanone e' versato direttamente ai comuni.